COMMISSIONE VI

FINANZE

94.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO PIRO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GIACOMO ROSINI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Berlanda ed altri; Forte ed altri; Andriani ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi *(Approvate in un testo unificato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3118);

Piro ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi di investimento mobiliare chiusi (214);

Borghini ed altri: Istituzione di fondi comuni di investimento in società non quotate in Borsa, nonché norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta e disciplinare la tassazione dei guadagni da capitale realizzati sui valori (1700);

Bodrato ed altri: Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi e norme sull'intermediazione finanziaria (3290);

Pellicanò ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (3312);

Visco ed altri: Istituzione dei fondi di investimento mobiliare chiusi a rischio e regime fiscale dell'attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio (3698) 3

Piro Franco, *Presidente* 3, 8, 13

Fiori Publio (gruppo DC), *Relatore* 3

Sui lavori della Commissione:

Rosini Giacomo, *Presidente* 14

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private *(Approvata, in un testo unificato dal Senato)* (5272);

Piro ed altri: Norme per il risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (179);

Biondi e Costa Raffaele: Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore (4649);

Bellocchio ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (2208-ter) 14

Rosini Giacomo, *Presidente* (gruppo DC), *Relatore* 14, 16

Babbini Paolo, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ... 14, 15, 16

Fiori Publio (gruppo DC) 14, 15

Visco Vincenzo (gruppo sinistra indipendente) 16

La seduta comincia alle 9,50.

FRANCESCO AULETA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Berlanda ed altri; Forte ed altri; Andriani ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (Approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato) (3118); Piro ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi di investimento mobiliare chiusi (214); Borghini ed altri: Istituzione di fondi comuni di investimento in società non quotate in Borsa, nonché norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta e disciplinare la tassazione dei guadagni da capitale realizzati sui valori (1700); Bodrato ed altri: Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi e norme sull'intermediazione finanziaria (3290); Pellicanò ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (3312); Visco ed altri: Istituzione dei fondi di investimento mobiliare chiusi a rischio e regime fiscale dell'attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio (3698).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Berlanda ed altri; Forte ed altri; Andriani ed altri: « Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi », già approvata in un testo unificato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 agosto 1988; e dei deputati Piro ed altri: « Istituzione e disciplina dei fondi di investimento mobiliare chiusi »; Borghini ed altri: « Istituzione di fondi comuni di investimento in società non quotate in Borsa, nonché norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta e disciplinare la tassazione dei guadagni da capitale realizzati sui valori »; Bodrato ed altri: « Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi e norme sull'intermediazione finanziaria »; Pellicanò ed altri: « Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi »; Visco ed altri: « Istituzione dei fondi di investimento mobiliare chiusi a rischio e regime fiscale dell'attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio ».

Ricordo che nella seduta del 2 ottobre 1990 l'onorevole Fiori aveva svolto la relazione che oggi si accinge ad integrare.

PUBLIO FIORI, *Relatore,* Onorevoli colleghi, l'intenso e ampio dibattito, svoltosi in diverse sedi, sulla necessità di provvedere alla stabilizzazione e allo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI), in un contesto di integrazione economica nonché di crescita e internazionalizzazione dei mercati dei capitali, si è tradotto, com'è noto, anche per l'importanza rappresentata dalle PMI quali punto di forza del nostro sistema economico, in diverse iniziative parlamentari.

Esse si caratterizzano per essere tutte volte a istituire e disciplinare – in un quadro già quasi del tutto delineato di

sistemazione istituzionale degli intermediari finanziari – strumenti (soggetti intermediari) orientati alla raccolta, mediante emissione di titoli, di risparmio da investire, attraverso una selezione specializzata, in valori mobiliari emessi dalle piccole e medie imprese al fine di consentire a tale categoria di imprese un accesso diretto o mediato nel circuito della raccolta di mezzi permanenti sul mercato azionario.

Le iniziative legislative risultano altresì tutte orientate ad individuare un regime di incentivazione fiscale tale da coniugare, su un piano di accettabilità, il costo per il bilancio pubblico con un congruo effetto di riequilibrio delle fonti di approvvigionamento di mezzi finanziari di tale categoria di imprese, concentrando le limitate risorse del bilancio in un incentivo attribuito non già alle imprese, bensì allo strumento (soggetto intermediario) e tutte convergenti sull'esigenza di adeguate forme di tutela del risparmio consistenti sia nella verifica dell'informazione proveniente dalle imprese (certificazione), sia nella riconduzione di tali strumenti in sistemi di controllo (vigilanza).

Il dibattito che ora ci vede impegnati non è, dunque, rivolto alla definizione degli obiettivi quanto, piuttosto, alla indicazione degli strumenti da utilizzare per il loro perseguimento.

Sugli strumenti mi preme, innanzitutto, sottolineare come lo schema operativo del soggetto, nonostante in quasi tutti i progetti si faccia letterale riferimento a quello relativo ai « fondi chiusi », meriti di essere adeguatamente definito. Le soluzioni adottate in alcuni progetti, quale quello trasmesso dal Senato, disegnano, infatti, uno schema ibrido del tipo « semi-chiuso ». L'adozione di tale modello comporterebbe, da un lato, un limitato sviluppo dello strumento, che risulterebbe riservato ad un ristretto gruppo di grossi investitori, e, dall'altro, una indebita contraddizione negli equilibri gestionali, considerato che il fondo chiuso presuppone scelte di investimento di non breve periodo a fronte delle quali non possono contrapporsi oneri di liquidità per il soddisfacimento di esigenze di smobilizzo del risparmio investito, sia pure con un periodo di sospensione, se non a rischio di ingenerare gravi problemi di instabilità.

La scelta in materia non può dunque che essere tassativamente limitata allo schema del « fondo chiuso », sottoscritto in unica emissione, i cui sottoscrittori trovano liquidità per i loro investimenti, nel periodo che va dall'istituzione alla scadenza, nel mercato al quale il gestore, a cadenze prestabilite, rende un quadro informativo obbligatorio sul valore del fondo e sull'andamento della gestione, alla stregua di quanto accade con le cosiddette « comunicazioni » cui sono tenute le società quotate.

Pure da ridefinire è apparso, in tale ambito, il modello statutario del gestore, considerato che tutti i progetti prevedono un investimento di parte del patrimonio della società gerente nel o nei fondi gestiti senza provvedere a qualificare le distinzioni esistenti tra i due patrimoni. Atteso che appare coerente mantenere tale previsione, al fine di impegnare in maggior misura la società gerente sul risultato di gestione, indispensabile appare altresì separare i due patrimoni per distinguere le due classi di creditori e i rispettivi diritti.

Lo schema soggettuale che ne consegue è, dunque, quello indicato nella legge 23 marzo 1983, n. 77, che ha introdotto nel nostro ordinamento i fondi di investimento mobiliare aperti, alle cui previsioni in materia va, quindi, fatto espresso riferimento, anche se si ritiene di dover escludere che fondi chiusi possano essere gestiti da società che gestiscono fondi aperti.

Altro momento di approfondimento va dedicato alla definizione del « regime fiscale agevolativo » in ordine al quale sussistono al momento due opinioni differenti, non tanto nel merito, quanto, piuttosto, nel metodo.

Alcuni onorevoli colleghi, con l'intento di razionalizzare l'imposizione dei redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta e disciplinare la tassazione dei guada-

gni di capitale realizzati sui valori mobiliari (tutti fini che esulano dagli scopi del provvedimento e che, allo stato, sono discussi in altra sede), suggeriscono di fornire l'incentivazione non già agli « utili prodotti annualmente » bensì alle plusvalenze maturate sulle partecipazioni assunte.

I sostenitori di tale soluzione propongono, d'altro canto, l'introduzione nella stessa del correttivo della indicizzazione ai fini della individuazione dell'importo da assoggettare a tassazione, senza il quale tale regime impositivo produrrebbe, a detta degli stessi proponenti, una distorsione evidente a carico delle plusvalenze di non breve periodo – obiettivo tipico dei fondi chiusi – e, quindi, finirebbe per essere assolutamente non soltanto non incentivante, ma anche penalizzante.

Altri onorevoli colleghi al solo fine di individuare un meccanismo di semplice e diretta applicazione, che possa essere correttamente e direttamente valutato dai sottoscrittori, che possa con semplicità essere graduato in funzione delle scelte di investimento a favore di particolari classi di PMI, che possa altresì essere armonizzato con quello in atto esistente per i fondi aperti e che possa, infine, risultare effettivamente incentivante rispetto all'obiettivo del reperimento del capitale di rischio delle piccole e medie imprese, con un meccanismo di facile modificabilità, anche in funzione di future esigenze, suggeriscono di dare al problema soluzione analoga a quella individuata dalla citata legge n. 77 del 1983, seppure con gli adattamenti ritenuti necessari, secondo lo schema dell'imposta sostitutiva, da calcolare sull'ammontare del valore netto del fondo.

Questa soluzione è da me ampiamente condivisa.

In merito ai controlli, rappresentando la fattispecie dei fondi chiusi, così come configurata, niente altro che una particolare categoria di fondi comuni, va senza dubbio condivisa la tesi, assolutamente prevalente, che individua nella più volte citata legge n. 77 del 1983 così come integrata dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, nell'ambito della cui discussione è stata sostanzialmente confermata nel suo impianto generale, l'atto legislativo di riferimento privilegiato.

Tesi alternative non trovano fondamento, considerato che il soggetto individuato non presenta, rispetto ai fondi aperti, né differenze definitorie né particolari differenze gestionali, che non siano quelle attinenti al più lungo orizzonte di riferimento degli investimenti, né può farsi allo scopo appello alla previsione di una quotazione dei valori mobiliari emessi dai fondi chiusi, atteso che tale previsione non può che essere inquadrata nell'ambito della vigente disciplina dell'accesso ai mercati regolamentati.

Tutto ciò premesso, ho ravvisato la necessità di predisporre un nuovo testo, che mi accingo ad illustrarvi e che intendo proporre di assumere come testo base per il seguito della discussione: ciò non solamente al fine di offrire ipotesi di soluzione ai problemi di natura tecnica allo stato ancora presenti nei progetti in discussione, ma anche per pervenire alla definizione di un testo unificato di tutte le proposte attualmente al vaglio della Commissione.

All'articolo 1 si prevede l'istituzione di società che abbiano per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi ad accumulazione. Tale impostazione, peraltro comune al testo unificato accolto in sede deliberante dalla Commissione finanze e tesoro del Senato il 4 agosto 1988, appare corretta in considerazione del fatto che l'attività di gestione dei fondi chiusi ha caratteristiche proprie.

Il limite dei dieci miliardi di capitale per la società di gestione proposto nel testo unificato appare eccessivamente elevato ed in contrasto con quanto avviene negli altri paesi: la società di gestione ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi chiusi al cui patrimonio è obbligata a partecipare con un investimento del proprio patrimonio pari al 5 per cento del valore del fondo stesso. Tale prescrizione rappresenta dunque una garanzia

sufficiente di crescita del patrimonio sociale in funzione della dimensione del o dei patrimoni gestiti e si qualifica, quindi, per essere una adeguata norma di flessibilità.

Un limite di cinque miliardi risulta, pertanto, sufficiente ad impedire che vengano costituite società di gestione in modo velleitario. E non necessaria appare la ulteriore richiesta, nel testo unificato, di cinque miliardi di capitale per ogni fondo gestito. La dotazione di capitale della società di gestione è, come già detto, necessaria strumentalmente alla sottoscrizione del 5 per cento dell'ammontare dei fondi gestiti: di ciò tiene conto il comma 2 dell'articolo 1 del presente testo.

All'articolo 2 si prevede un sostanziale mutamento di orientamento rispetto al testo unificato, non essendo più ammessa l'emissione di quote dei fondi per serie successive: tale meccanismo rischiava di far sì che ci potessero essere confusioni per liquidare le quote dei precedenti sottoscrittori qualora gli investimenti effettuati non fossero ancora dismessi, generando incertezze circa il valore delle singole emissioni.

Si è pertanto preferito, ispirandosi alle esperienze anglosassoni, il criterio di emissione in un'unica soluzione (la cui sottoscrizione va realizzata nel termine di sei mesi) con fissazione di una scadenza del fondo che non potrà superare i dieci anni (lasciando al gestore la libertà di fissarne uno più breve), più tre di grazia per permettere al gestore di completare il disinvestimento del portafoglio del fondo secondo le migliori opportunità che si presentano sul mercato. Tale scelta è volta a dare coerenza all'ottica di investimento in cui si pone il gestore per le connessioni tra la scadenza del fondo e i tempi propri dello sviluppo delle imprese medio piccole partecipate, considerato anche che nello stesso provvedimento (articolo 3, comma 2) si concedono due anni per raggiungere il limite minimo obbligatorio per gli investimenti in imprese non quotate.

Il ricovero da eventuali errori di previsione, che potrebbero essere frequenti lo si rinviene nel termine dei tre anni cosiddetti « di grazia ». che possono essere utilizzati, sulla base di individuati criteri, per riaggiustare le previsioni. Per valutare tale disposizione si considerino, tra l'altro, le difficoltà per il reperimento del canale di disinvestimento più idoneo e il peso che, in tale processo, assume il momento congiunturale.

Viene inoltre inserita alla lettera *g)*, comma 2, articolo 2, la previsione, comune nella prassi dei fondi chiusi esteri, di stimolare una migliore *performance*, in linea con l'impegno connesso alla particolare attività e alla ingente immobilizzazione di capitali che viene richiesta alla società di gestione, attraverso la ripartizione dei risultati « eccezionali » del fondo, che possono essere attribuiti alla società di gestione fino al 20 per cento del loro ammontare.

All'articolo 3, che tratta degli obblighi e dei divieti posti in ordine alla gestione, si prevede, in particolare, che i fondi non possono investire in obbligazioni di società non quotate. Tale divieto è da connettere al ruolo dei fondi, dal quale va, ovviamente, tenuto distinto quello creditizio che si realizzerebbe in assenza di tale divieto.

Si è introdotto il principio del divieto del controllo di una società attraverso più fondi gestiti dalla medesima società di gestione, principio coerente con l'ottica di investimento in partecipazioni di minoranza su cui si basa l'attività dei fondi chiusi.

Sono state richiamate le norme della legge n. 77 del 1983, inerenti gli obblighi e i divieti riguardanti il gestore.

Conseguentemente ne deriva alla società di gestione l'obbligo di curare l'interesse dei partecipanti al fondo, provvedendo a tutte le attività richieste dalla funzione espletata, tra le quali l'investimento, le alienazioni e l'esercizio dei diritti inerenti ai titoli, e l'onere di risponderne secondo le regole del mandato.

Va, in particolare, notato che le regole in questione sono rafforzate dalle regole

di comportamento previste dall'articolo 9. comma 2, lettere *e)* e *g)* della legge 2 gennaio 1991, n. 1, la cui applicazione alle società di gestione di fondi chiusi è disposta in altra parte del testo (articolo 4 comma 9).

L'articolo 4 esplicita, rispetto a tutti i testi all'esame, ivi compreso il testo unificato del Senato, i compiti e le attribuzioni di vigilanza, che negli altri testi si rinvenivano identicamente anche se cripticamente indicati con un semplice rinvio all'articolo 7 della legge n. 77 del 1983.

Tranne che per un limitato intervento attinente alla potestà attribuita all'organo di vigilanza di indicare i limiti degli investimenti di liquidità, che secondo alcuni testi all'esame risultavano, viceversa, definiti per legge, il testo riproduce, dal comma 1 al comma 6 dell'articolo 4, le previsioni della citata legge n. 77.

Il testo tiene conto, altresì, dal comma 7 al comma 11, del medesimo articolo 4, dei progressi di approfondimento ottenuti in questa Commissione, nell'ambito del dibattito svoltosi in occasione della discussione della legge sulle SIM.

Ritengo doveroso sottolineare che, analogamente a quanto deliberato in quella sede, l'impianto della legge n. 77 del 1983 non è stato posto in discussione, ma opportunamente arricchito di tutte le previsioni contenute nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, applicabili ai fondi chiusi. Fanno testo di ciò, come detto, i commi dal 7 all'11.

Anche l'articolo 5 innova rispetto al testo unificato del Senato, prevedendo, innanzitutto, al comma 1, una configurazione del patrimonio del fondo e una indicazione e delimitazione dei diritti dei terzi secondo la formula già utilizzata per i fondi comuni aperti.

Inoltre, la previsione dell'emissione in un'unica *tranche* delle quote di partecipazione al fondo impone la definizione del regime del possibile « ridimensionamento » e della « rinuncia », commi 3 e 4 dell'articolo 5, per i casi di sottoscrizione di importo inferiore a quello previsto e ciò, ovviamente, a difesa dei diritti dei sottoscrittori.

Per quanto attiene al valore della quota è apparso opportuno delegarne la fissazione dei criteri alla Banca d'Italia, analogamente a quanto avviene per i criteri da utilizzare per l'indicazione delle modalità e dei termini per il rimborso delle quote alla scadenza.

È apparso opportuno che i fondi chiusi fossero negoziati al mercato ristretto, cioé al mercato cui naturalmente si riferiscono le imprese minori, diventando per tal via veicolo indiretto di quotazione delle stesse. La quotazione, da effettuarsi dopo un determinato periodo, costituisce l'unico modo efficace per conciliare l'ottica di lungo termine, che si deve chiedere a questo tipo di investitore istituzionale, e l'esigenza dei partecipanti al fondo che, decorso un certo periodo di tempo, potrebbero essere interessati alla mobilizzazione del proprio investimento.

La quotazione, cosa diversa dal riscatto delle quote, è, ovviamente, influenzata dal libero incontro della domanda e dell'offerta, rispetto alla quale, al fine di fornire ai risparmiatori efficaci indicazioni sull'andamento del valore del fondo e della quota, si dispone, in altra parte del testo, un obbligo di informativa trimestrale (comma 1, lettera *c)*, articolo 6).

È stata, pertanto, introdotta la previsione, comma 7 dell'articolo 5, di quotazione al mercato ristretto delle quote emesse dai fondi chiusi, che può essere richiesta dal gestore alla CONSOB dopo un anno dalla chiusura delle sottoscrizioni. All'articolo 6 si prevedono le scritture contabili che la società di gestione deve redigere in aggiunta a quelle prescritte alle imprese dal codice civile. All'articolo 7 sono previsti i divieti e le norme da applicare. All'articolo 8 viene disciplinato il regime fiscale secondo lo schema dell'imposta sostitutiva da calcolare sull'ammontare del valore del fondo. Il comma 3 dell'articolo 8 fissa una riduzione dallo 0,25 per cento allo 0,10 per cento dell'aliquota di imposta sostitutiva che il fondo deve pagare se investito per oltre il 50 per cento in aziende i cui limiti dimensionali vengono fissati dal CIPI.

Il CIPI dovrà quindi individuare le aziende medio piccole, per le quali, esistendo un problema di tipo definitorio, é preferibile tenere aperta la possibilità di intervenire con successive delibere (anziché con interventi legislativi) ove fosse necessario correggere scelte che avessero perso la validità in relazione alla realtà cui si riferiscono. Pertanto, le società di gestione che intendono godere del trattamento fiscale più favorevole dovranno adeguare gli investimenti del fondo ai limiti dimensionali previsti dal CIPI, rimanendo tuttavia libere di investire in imprese di maggiori dimensioni. Al comma 4 dell'articolo 8 si riafferma il principio della non tassazione delle persone fisiche per i redditi rivenienti dalla partecipazione ai fondi mobiliari chiusi, in conformità alla scelta della legge n. 77 del 1983, le cui soluzioni in materia di tassazione dei proventi del fondo, per il caso di partecipazione di una impresa commerciale, sono interamente mutuate nella proposta in esame, nella quale, infatti, a tale categoria di imprese è riconosciuto un credito di imposta pari al 10 per cento dei proventi rivenienti dalla partecipazione al fondo stesso.

Tale soluzione, come detto in premessa, trova fondamento unicamente nell'esigenza di utilizzare un meccanismo semplice e di immediata percezione da parte del sottoscrittore al quale va evitato, all'atto della scelta tra diverse alternative di investimento, il ricorso alla conoscenza di meccanismi complessi la cui presenza tra le regole dell'offerta va sempre negativamente giudicata per gli effetti distorsivi sulla trasparenza. Se tale meccanismo, con le aliquote previste fosse giudicato troppo premiante, anche per effetto delle conclusioni cui è pervenuti il dibattito sulla questione della fiscalità delle plusvalenze, allora la soluzione andrebbe unicamente rinvenuta nella riparametrazione delle aliquote contenute nel testo all'articolo 8, commi 2, 3 e 4. All'articolo 9 infine si disciplinano le sanzioni.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente testo unificato delle proposte di legge in esame che intende proporre di assumere come testo base:

ART. 1.

(Società di gestione).

1. Le società per azioni con capitale sociale versato non inferiore a cinque miliardi di lire, aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni chiusi, possono essere autorizzate ad istituire fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, ad accumulazione.

L'autorizzazione è data dal ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La società di gestione può essere autorizzata a gestire più fondi. In questo caso il capitale minimo versato della società di gestione deve risultare aumentato, per ciascun nuovo fondo gestito, di un ammontare pari almeno al 5 per cento dell'ammontare del fondo che si intende lanciare.

3. L'autorizzazione non può essere concessa se difettano i requisiti rispettivamente indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo e nei casi previsti dall'articolo 1, quarto comma, lettere *b)* e *c)*, della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Si applicano le disposizioni del quinto comma dell'articolo 1 della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2.

(Fondi).

1. Il fondo è istituito dalla società di gestione con delibera dell'assemblea ordinaria, la quale contestualmente approva il regolamento del fondo stesso.

2. Il regolamento stabilisce, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *g)*, della citata legge n. 77, del 1983, e successive modificazioni e integrazioni:

a) l'ammontare del fondo che si intende raccogliere in un'unica soluzione, con indicazione del termine massimo di sottoscrizione, che non può essere superiore ai 180 giorni a partire dal giorno del conseguimento della autorizzazione per l'offerta al pubblico delle quote del fondo stesso, cui provvede, sentita la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5, della presente legge;

b) i casi nei quali, alla chiusura delle sottoscrizioni, la società può chiedere l'autorizzazione al ridimensionamento dell'ammontare del fondo, di cui all'articolo 5, comma 3, e quelli nei quali può decidere di non ridimensionare il fondo e procedere al rimborso dei sottoscrittori ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

c) l'ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione che non può essere comunque inferiore a 50 milioni di lire;

d) la denominazione e la durata del fondo. In ogni caso la durata non potrà superare i dieci anni, più eventuali tre anni di grazia, il cui utilizzo potrà essere consentito dalla Banca d'Italia, nell'ambito dei criteri dalla stessa predeterminati, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, per consentire lo smobilizzo degli investimenti effettuati;

e) i giornali a diffusione nazionale sui quali dovrà essere pubblicato con cadenza mensile il valore unitario della quota calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché ogni altro fatto di interesse per i partecipanti al fondo;

f) i criteri per la determinazione dei proventi di gestione;

g) i criteri per l'individuazione dei proventi da definire eccezionali, in quanto superiori ad un limite convenuto, e le modalità della loro ripartizione tra la società di gestione, cui potranno essere attribuiti, alla scadenza, nella misura massima del 20 per cento, e i partecipanti al fondo stesso, ivi compresa la società di gestione per i diritti rivenienti dal 5 per cento da essa stessa detenuto come previsto dall'articolo 3, comma 6.

ART. 3.

(Gestione del fondo).

1. Il patrimonio del fondo può essere investito in titoli quotati in borsa o al mercato ristretto, in titoli non quotati limitatamente alle azioni, alle quote e alle obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente, ovvero, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, in valori mobiliari diversi dai precedenti.

2. Il patrimonio del fondo non può essere investito in titoli non quotati in misura superiore al 70 per cento e in misura inferiore al 40 per cento del valore complessivo del patrimonio medesimo, quest'ultima da raggiungere entro due anni dalla istituzione del fondo e, comunque, prima della richiesta di quotazione di cui all'articolo 5, comma 7.

3. All'atto della presentazione dell'istanza di ammissione alla quotazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, l'investimento del patrimonio del fondo in azioni quotate in borsa o al mercato ristretto non può superare il 20 per cento del valore complessivo del fondo medesimo.

4. Nel fondo non possono essere detenute azioni o quote con diritto di voto emesse da una stessa società per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, ovvero al 30 per cento del capitale sociale se non quotate né, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla società gerente di esercitare il controllo sulla società emittente.

5. I limiti di cui al comma 4 si applicano con riferimento all'insieme dei fondi gestiti da una medesima società.

6. La società di gestione deve investire, nei termini di sottoscrizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, il proprio patrimonio in quote di fondi dalla stessa gestiti in misura pari al 5 per cento dell'ammontare di ciascun fondo.

7. Si applicano le disposizioni degli articoli 3, primo comma, e 4, primo e secondo comma, della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 4.

(Vigilanza).

1. Le società autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sulle società iscritte all'albo di cui al comma 1 e sulla gestione dei fondi, ai sensi degli articoli 10, 16, 31, 35, primo comma, lettera *a)*, e 37, primo terzo e quarto comma, del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Nell'esercizio della vigilanza, la Banca d'Italia approva il regolamento dei fondi comuni, valutandone anche la compatibilità con i criteri da essa stessa predeterminati e stabilisce, in via generale, oltre alle modalità e ai limiti degli investimenti in valori di pronta liquidabilità, i limiti entro i quali i fondi possono investire le proprie attività in titoli o altre attività finanziarie emessi da una stessa società o ente. Tali limiti sono fissati tenendo conto:

a) della concentrazione di rischi;

b) dell'appartenenza degli emittenti ad un medesimo gruppo;

c) della proporzione tra titoli quotati e non quotati;

d) per i titoli non quotati, sia della previsione nei regolamenti di emissione della quotazione in borsa od al mercato ristretto, sia della revisione contabile e certificazione a cui si siano assoggettati gli emittenti.

4. La Banca d'Italia stabilisce altresì, in via generale, la natura e la percentuale massima dei valori mobiliari, diversi da quelli indicati all'articolo 3, comma 1, nei quali il fondo può investire le proprie attività.

5. I limiti previsti dal comma 3 possono essere superati solo in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione riferentisi alle azioni in portafoglio ovvero per l'attribuzione di azioni gratuite. In tali casi, la Banca d'Italia stabilisce le modalità e i termini per riportare l'investimento nei limiti previsiti.

6. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, stabilisce, provvedendo in sede di prima attuazione della presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, lo schematipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite delle società di gestione, lo schema-tipo del rendiconto e dei prospetti dei fondi comuni e i criteri di valutazione delle attività che li compongono nonché i metodi di calcolo del prezzo di rimborso delle quote, da determinarsi ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

7. Le società di gestione di cui alla presente legge sono soggette, anche per l'attività del fondo, alla disciplina di cui agli articoli 3, primo comma, lettere *c)* e *g)*, e 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.

8. Alle società di gestione di cui alla presente legge si applica l'articolo 4, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1. Le comunicazioni, redatte in conformità ad apposito modello approvato dalla Banca d'Italia da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono inviate alla stessa Banca d'Italia che ne dà immediata notizia alla CONSOB.

9. Alle società di gestione di cui alla presente legge si applicano le regole di comportamento di cui al comma 2, lettere *e)* e *g)* dell'articolo 9 della citata legge n. 1 del 1991.

10. La Banca d'Italia e la CONSOB non possono eccepire reciprocamente il segreto d'ufficio.

ART. 5.

(Partecipazione al fondo e quote di partecipazione).

1. Ciascun fondo comune costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione e da quelli dei partecipanti nonché da ogni altro fondo gestito dalla medesima società di gestione. Sul fondo non sono ammesse azioni dei creditori della società gerente. Le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.

2. L'emissione delle quote di partecipazione al fondo è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 3, comma terzo, della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Decorso il termine per la sottoscrizione delle quote, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, se il fondo non è stato sottoscritto nell'intero ammontare, la società di gestione, previa autorizzazione da richiedersi al ministro del tesoro, che provvede sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può ridimensionare il fondo.

4. Nel caso in cui la società decida, in base ai princìpi indicati nel regolamento, di non ridimensionare il fondo, ovvero non ottiene l'autorizzazione di cui al comma 3, deve provvedere a rimborsare ai sottoscrittori, secondo le modalità e i termini previsti nel regolamento, gli importi sottoscritti e le somme eventualmente trattenute per la sottoscrizione maggiorati degli interessi legali maturati fino all'effettivo complessivo rimborso, senza che sia dovuta alla società di gestione alcuna commissione o penale.

5. Il valore della quota è determinato, almeno mensilmente, dalla società di gestione, secondo i criteri fissati in via generale dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, ed è reso pubblico nei modi previsti dall'articolo 2; comma 2, lettera *e)*.

6. Le quote di partecipazione al fondo devono essere rimborsate ai singoli partecipanti, secondo le modalità indicate nel regolamento, alla scadenza indicata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, al valore di liquidazione determinato secondo i criteri stabiliti in via generale dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 4, comma 6.

7. Le quote di partecipazione al fondo chiuso, dopo un anno dalla chiusura delle sottoscrizioni, possono essere ammesse alla negoziazione presso il mercato ristretto previa autorizzazione da richiedersi alla CONSOB, che provvede sentita la Banca d'Italia.

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CONSOB emana il regolamento concernente i requisiti e le modalità di ammissione alla negoziazione delle quote di partecipazione al fondo.

ART. 6.

(Scritture contabili).

1. In aggiunta alle scritture prescritte alle imprese dal codice civile, e con le stesse modalità, la società di gestione deve redigere:

a) il libro giornale del fondo comune nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione;

b) entro quattro mesi dalla fine di ogni anno, il rendiconto della gestione del fondo comune;

c) entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, il prospetto della composizione degli investimenti e del valore del fondo comune nonché del valore unitario delle quote.

2. I documenti di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* sono depositati ed affissi per almeno trenta giorni, a partire da quello successivo alla data della redazione, nelle sedi della società di gestione e della banca depositaria e nelle filiali, succursali e agenzie della banca stessa indicate nel regolamento. I partecipanti hanno diritto di esaminare gli atti di cui al presente comma e di averne copia a loro spese.

ART. 7.

(Norme e divieti).

1. Si applicano le previsioni di cui agli articoli 6 e 8 della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni.

2. È fatto divieto di investire il patrimonio del fondo in azioni e quote con diritto di voto emesse:

a) dalla società di gestione ovvero da società che la controllano ovvero sono da questa controllate;

b) da società o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori della società di gestione;

c) da società controllanti le società di cui alla lettera *b)* o che siano da queste controllate;

d) da società che sono finanziate in maniera prevalente da società rientranti nelle previsioni delle lettere precedenti.

3. È fatto divieto di investire il patrimonio del fondo in titoli ceduti da un altro fondo gestito dalla medesima società di gestione.

4. È fatto divieto di far sottoscrivere quote di fondi chiusi in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento. L'attività di sottoscrizione svolta da istituti e aziende di credito presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale.

5. Con regolamento emanato dalla CONSOB entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità dell'offerta di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, ed il contenuto delle informazioni che le società di gestione dei fondi chiusi devono fornire al pubblico, in occasione del lancio del fondo, con la pubblicazione del prospetto informativo di cui al secondo comma dell'articolo 18 del citato decreto legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni. Tale disciplina deve riguardare, in particolare, la corretta informazione del pubblico in merito alle caratteristiche di questo tipo di investimento e all'elevato rischio a questo connesso.

ART. 8.

(Disposizioni tributarie).

1. I fondi di cui all'articolo 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, né all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo di imposta.

2. Sull'ammontare del valore netto del fondo, calcolato come media annua dei valori risultanti dalle situazioni trimestrali dell'anno precedente, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, la società di gestione preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno a titolo d'imposta sostitutiva.

3. L'aliquota è ridotta allo 0,10 per cento se dai prospetti delle situazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, relativi a tre su quattro dei trimestri dell'anno precedente, il patrimonio del fondo risulta investito in misura non inferiore al 50 per cento in azioni o quote, ovvero in obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente, emesse da medie e piccole società non quotate aventi i limiti dimensionali fissati dal CIPI con apposita

delibera, da emanarsi, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali limiti potranno essere aggiornati, in base a criteri predeterminati, con apposita delibera del CIPI da assumersi in occasione di eventuali modificazioni apportate ai limiti utilizzati per la definizione della piccola e media impresa.

4. I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne di quelle assunte nell'esercizio delle imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione al fondo da parte di imprese commerciali è riconosciuto un credito di imposta pari al 10 per cento dei proventi stessi. Il credito di imposta entra a comporre il reddito imponibile.

ART. 9.

(Obblighi e sanzioni).

1. Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali delle società di gestione che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Banca d'Italia o della CONSOB, salvo quanto prescritto al secondo comma dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216, del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero che violano le disposizioni dell'articolo 4 del medesimo decreto, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni.

2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori, i sindaci o revisori, e i direttori generali che forniscono alla Banca d'Italia o alla CONSOB informazioni false sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.

3. Il rendiconto e i prospetti di cui all'articolo 5 sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'articolo 2621, n. 1), del codice civile.

4. Sono puniti con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 50 milioni gli amministratori che violino le disposizioni del comma primo dell'articolo 3 della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7 della presente legge.

5. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 77 del 1983, si applicano le disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 3 della medesima legge nonché quelle dei commi precedenti del presente articolo.

6. È punito con la reclusione dai sei mesi a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire 5 milioni chiunque, senza autorizzazione del ministro del tesoro, svolge l'attività di cui all'articolo 1. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di credito o società di gestione di fondi comuni per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque. La condanna importa altresì in ogni caso la confisca delle cose mobili ed immobili di proprietà del soggetto che ha commesso il reato, che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.

7. Nel caso di cui al comma 6, alle società di gestione, agli amministratori, ai sindaci o revisori e ai direttori generali si applica altresì, con decreto motivato del ministro del tesoro, la sanzione amministrativa pecuniaria da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Delle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo viene data pubblicità, a spese dei soggetti interessati, con le modalità stabilite dalla CONSOB con il regolamento di cui al comma 2, dell'articolo 9, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione dei provvedimenti è rinviato alla seduta di giovedì 14 marzo.

Sospendo la seduta fino alla ripresa pomeridiana.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 17,10.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIACOMO ROSINI

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Stante la decisione assunta dalla Conferenza dei presidenti di gruppo di prevedere che i lavori dell'Assemblea nella giornata di mercoledì 13 marzo si svolgeranno nel pomeriggio, le Commissioni potranno riunirsi soltanto nella mattinata. Pertanto, propongo che le sedute in sede referente e in sede legislativa già previste al termine della riunione dell'Ufficio di presidenza fissato per le 15,30, siano anticipate alle 9,30.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (5272); Piro ed altri: Norme per il risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (179); Biondi e Costa Raffaele: Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore (4649); Bellocchio ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (2208-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri: « Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private », già approvata, in un testo unificato, dal Senato nella seduta antimeridiana del 21 novembre 1990; e dei deputati Piro ed altri: « Norme per il risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti »; Biondi e Costa Raffaele; « Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore »; Bellocchio ed altri: « Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto ».

Ricordo che nella seduta del 5 marzo scorso era stata aperta la discussione sulle linee generali.

PUBLIO FIORI. Desidero rilevare che i progetti di legge in esame suscitano forte imbarazzo. Intendo dire che, nel corso di questo anno di permanenza in Parlamento, ho potuto notare che per alcune proposte l'*iter* è lentissimo, mentre per altre è particolarmente rapido, tanto che in ambedue i rami del Parlamento si procede all'assegnazione alle competenti Commissioni in sede legislativa che le approvano a tempo di *record*.

I provvedimenti in esame sembra stiano seguendo questo secondo itinerario.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non dimentichiamo che risalgono alla VII legislatura.

PUBLIO FIORI. Però attualmente stanno marciando a grossa velocità – di ciò andrebbero chiariti i motivi – mentre vi sono altre proposte di legge, come quella sui fondi immobiliari, che giacciono da tempo in Parlamento e non sono state neppure messe all'ordine del giorno.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo insiste per una rapida approvazione dei provvedimenti in esame, in quanto le tariffe della RC auto relative al 1991, in base alla legge in vigore, dovrebbero essere fissate entro il 1° maggio. È opportuno quindi che esse siano determinate sulla base del nuovo meccanismo previsto dal progetto di riforma. Per queste ragioni il Governo chiede alla Commissione di accelerare al massimo l'*iter* dei progetti di legge. Per raggiungere questo obiettivo, il Governo è anche orientato a proporre lo stralcio delle norme riguardanti il danno alla salute, recate dal testo del progetto di legge n. 5272 approvato dal Senato.

PUBLIO FIORI. Le sue dichiarazioni, onorevole Babbini, in parte mi tranquillizzano, ma in parte confermano le mie preoccupazioni. Mi tranquillizzano perché la possibilità di stralciare la parte più rivoluzionaria della normativa, cioè quella che di fatto forfettizza il danno, rappresenta un fatto importante che quanto meno dimostra che non si sta tentando, attraverso falsi obiettivi come quello della scadenza del 1° maggio, di far transitare nell'ordinamento giuridico italiano norme che, a mio modesto avviso, contrastano con la Costituzione. In effetti, il concetto di forfettizzazione esiste in nazioni come la Francia, dove però rappresenta un'alternativa, cioè una facoltà concessa all'assicurato di avvalersi, nel caso in cui ne abbia convenienza, di un sistema che garantisce la maggiore velocità di risarcimento del danno.

L'introduzione in Italia di tale sistema in esclusiva di fatto crea problemi di costituzionalità perché pone in atto una disparità di trattamento tra coloro che subiscono il danno per incidente automobilistico e coloro che lo subiscono per altre cause.

Un altro profilo va sottolineato: forfettizzare il risarcimento, cioè non dare al danno il ristoro completo, comporta anche la violazione di quel principio costituzionale in base al quale la Repubblica tutela l'integrità fisica dei cittadini. La Costituzione, infatti, tutela un risarcimento adeguato al danno che il cittadino ha subìto; in questo caso invece, attraverso numerose norme, che mi hanno lasciato davvero sconcertato, si prevedono tagli sommari del risarcimento. Mentre la legislazione e la giurisprudenza attualmente vigenti prevedono che il cittadino danneggiato abbia diritto al risarcimento del danno economico, materiale, morale, biologico e sociale e cioè ad un risarcimento che compensi globalmente tutte le sfaccettature del danno. Se fosse approvato il testo al nostro esame, così come licenziato dal Senato, ci troveremmo di fronte ad una riduzione drastica della voci per cui si ha diritto al risarcimento e soprattutto alla fissazione di limiti massimi invalicabili oltre i quali il risarcimento non potrebbe più essere consentito.

L'introduzione di queste norme rappresenterebbe, a mio avviso, un gravissimo errore ed un *vulnus* dei princìpi generali del nostro ordinamento che, di fatto, tutela la persona in tutto il suo ambito e, quindi, il diritto al risarcimento di tutte le fattispecie di danno che possono interessare un individuo, nella sua complessità psico-fisica.

Mi rendo conto del problema dei bilanci delle compagnie di assicurazione, ma non possiamo sanare tale situazione riducendo i risarcimenti, quando già sappiamo che l'Italia è, tra i paesi europei, agli ultimi posti con riferimento alle tempestività dei risarcimenti, che rappresenta senza dubbio un aspetto essenziale del loro valore (disporne, infatti, immediatamente o dopo tre anni, implica una serie di conseguenze talmente ovvie da non necessitare una spiegazione). Se vogliamo davvero una rapida approvazione del provvedimento, appare opportuna la disponibilità manifestata dal Governo per stralciare le norme più controverse, sciogliendo alcuni sospetti che sorgono spontanei. Occorre, pertanto, lasciare il sistema dei risarcimenti nel modo in cui è previsto dalla legislazione e dalla giurisprudenza attualmente vigenti, analizzando gli altri punti della riforma per fornire un importante contributo al problema del risarcimento del danno per la responsabilità civile. Ritengo che se il Governo si farà carico di un'iniziativa di stralcio si potrà dare luogo ad un'utile

collaborazione tra maggioranza ed opposizione per pervenire in breve tempo ad un risultato.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Desidero confermare, a nome del Governo, la disponibilità a procedere ad uno stralcio delle norme che fanno riferimento al danno alla persona. Già nel corso della discussione svolta al Senato feci presente che tale materia, pur necessitando di una soluzione immediata, in particolare a seguito della sentenza della Corte costituzionale, travalica tuttavia i confini dell'assicurazione RC Auto per investire tutto il settore del risarcimento del danno da atto illecito. È pertanto discutibile e problematico se si possa avere una particolare disciplina per il solo danno causato dalla circolazione dei veicoli. Per tali motivi, pur non prendendo l'iniziativa di presentare emendamenti soppressivi degli articoli 18, 26 e 28 cui faceva riferimento l'onorevole Fiori, e lasciando al relatore il compito di raccogliere nel loro complesso le istanze complessive pervenute dal dibattito, il Governo si dichiara totalmente disponibile all'ipotesi dello stralcio.

VINCENZO VISCO. Concordo con molte delle osservazioni avanzate nel corso del dibattito in particolare dal collega Bruzzani. Probabilmente la rilevanza del provvedimento al nostro esame non è percepita fino in fondo. Si tratta di proposte di legge fortemente condizionate, ad un primo esame, da interessi del settore. Si pongono, oltre tutto, una serie di problemi delicati e diverse esigenze la liberalizzazione tariffaria da un lato e la congruità dei comportamenti risarcitori dall'altro. Dal punto di vista dell'opposizione, il problema principale risulta essere quello della tutela degli interessi degli assicurati e non degli assicuratori: questa impostazione comporta già di per sé la necessità di rilevanti modifiche del testo proveniente dal Senato. Mi sembra, del resto, che l'orientamento della Commissione nel suo complesso non sia diverso da quello da me evidenziato. Vi sono, naturalmente, aspetti che necessitano di un approfondimento e, pertanto, è probabile che si dovrà ricorrere ad un comitato ristretto che proceda ad una serie di audizioni in modo da poter chiarire alcuni punti rilevanti. Andrebbe meglio chiarita l'ottica in cui dobbiamo muoverci; sulla base dei documenti, ho avuto un'impressione piuttosto problematica, se non negativa, del provvedimento e sarà necessario, a mio avviso, un esame molto attento anche per chiarire la posizione del Governo, in considerazione del fatto che il testo licenziato dal Senato è in netto contrasto con le questioni poste dai consumatori.

Le questioni che ha posto il relatore sono senz'altro rilevanti perciò occorre vedere se le risposte del Governo sono sufficienti.

Ho voluto fare un intervento di carattere politico, più che tecnico, impegnandomi, insieme ai colleghi, in direzione di un approfondimento specifico. In particolare, ritengo che sarebbe utile procedere ad una ricognizione dei criteri risarcitori applicati in altri paesi, per avere una rassegna completa sulla tematica della valutazione economica della vita umana.

Si tratta di aspetti sui quali sono stati svolti ampi studi, che dovremmo conoscere nel momento in cui ci accingiamo a legiferare sulla materia.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di mercoledì 13 marzo.

La seduta termina alle 17,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 10 aprile 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO